

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3852

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 giugno 1997 (v. stampato Senato n. 1822)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Istituzione dell'Ente tabacchi italiani

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 giugno 1997*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti dell'Ente).

1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero delle finanze che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, proroga, per non più di tre mesi, il termine di cui al primo periodo ed eventualmente nomina un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel complessivo periodo stabilito dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone con propria delibera la trasformazione stessa. Il Ministro delle finanze è comunque tenuto a

presentare al Parlamento una relazione sulla trasformazione dell'Ente per acquisire il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 45 giorni. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della o delle società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso.

7. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alla attività esercitate, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123.

ART. 2.

(Organi, statuto, regolamenti e controllo dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti strategie produttive e commerciali e processi di ristrutturazione, risanamento e rilancio delle produzioni sono adottate sentito, entro un anno dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, apposito comitato consultivo paritetico cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Ente in numero non inferiore a sei e rappresentanti dei gestori di magazzino e dei tabaccai, designati dalle organizzazioni

maggiormente rappresentative delle rispettive categorie, con un numero equivalente di rappresentanti dell'amministrazione dell'Ente.

3. Il Presidente e i consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Al Consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri. I compensi spettanti al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il Collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 7, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti del Collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il comitato consultivo paritetico di cui al comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente. Il comitato consultivo paritetico è nomi-

nato con decreto del Ministro delle finanze.

7. Il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno, incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attività svolte dall'Ente.

ART. 3.

(Patrimonio dell'Ente. Regime tributario. Destinazione dei beni e del personale estranei all'Ente).

1. L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. L'Ente è dotato di un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1.

3. Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato anche con beni e diritti di cui è titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente, determina con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente, oltre la quota parte dell'accantonamento per il Fondo di previdenza dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previsto dall'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, di pertinenza dei dipendenti medesimi, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. Il Ministro delle finanze entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle dimissioni o sull'eventuale utilizzo del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito all'Ente.

5. Alle obbligazioni e titoli similari, che potranno essere emessi dall'Ente in linea con il piano di privatizzazione e quindi con specifico riferimento alla ripartizione in società dell'Ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

6. L'Ente è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

7. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente sono esenti da imposte e tasse.

8. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali e alle assegnazioni di beni e di personale ad esse afferenti.

ART. 4.

(Personale).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di

cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, verrà progressivamente trasferito all'Ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

4. Il personale trasferito all'Ente ed alla o alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, anche in soprannumero, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale riammesso si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità, in aree territoriali della stessa provincia o di province limitrofe, e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'ente o la o le società derivate, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'Ente o della o delle società derivate.

5. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'Ente o della o delle società derivate.

6. L'Ente può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori interessati.

7. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Al personale in servizio continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

10. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

11. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1994, n. 432.

ART. 5.

(Contrabbando e pubblicità).

1. È abrogato l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

2. L'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, come sostituito dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La propaganda pubblicitaria, compresa ogni forma, anche indiretta, di promozione e sponsorizzazione, di qualsiasi prodotto da fumo, è vietata.

2. Chi trasgredisce al divieto previsto dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Nei casi di recidiva alla trasgressione al divieto previsto nel comma 1, il Ministro delle finanze, in aggiunta alle sanzioni previste nel comma 2, dispone la sospensione per trenta giorni dalla distribuzione e vendita del prodotto oggetto dell'infrazione pubblicitaria ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

